

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUIDO IANNI

INDI

DEL PRESIDENTE FRANCO BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (3178)	473
PRESIDENTE	473, 375, 478
BAMBI MORENO	477
BARTOLOMEI GIUSEPPE, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	476
CARADONNA GIULIO	475
DULBECCO FRANCESCO	475, 478
PISONI FERRUCCIO, <i>Relatore</i>	473, 475, 476, 478
SATANASSI ANGELO	476

Discussione del disegno di legge: Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1982.

L'onorevole Pisoni ha facoltà di svolgere la relazione.

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato, ha lo scopo di difendere la produzione italiana di aceto. Tale intervento legislativo si rende necessario essendo intervenuta l'esigenza di modificare, in coerenza con la normativa comunitaria,

La seduta comincia alle 9,45.

GIAN CARLO BINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

l'attuale legislazione, secondo la quale non possono essere prodotti, non possono essere detenuti e non possono circolare in Italia agri ricavati con alcool acetico o con acido acetico che non derivino da procedimenti di acidificazione del vino.

È avvenuto, infatti, che avendo i nostri *partners* europei cominciato ad esportare nel nostro paese degli agri ricavati da prodotti diversi dal vino ed essendo questi stati sequestrati dall'Ufficio repressione frodi ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 1965, gli importatori interessati hanno presentato istanza alla pretura di Bolzano, che ha investito della questione la Corte di giustizia europea, la quale ha ravvisato nel comportamento dello Stato italiano una violazione dei trattati di Roma, essendosi configurata una restrizione quantitativa alla importazione.

Le norme vigenti nel nostro paese sono entrate in vigore nel 1965 e sono state dettate dalla necessità di impedire le frodi e di favorire lo smercio del vino, al fine anche di favorire lo smaltimento delle eccedenze. Rispetto a tali norme anche la Commissione CEE, formulando le proprie osservazioni, ha ribadito la valutazione espressa dalla Corte di giustizia europea.

In presenza della pronuncia della Corte di giustizia europea, il Governo si è trovato di fronte all'esigenza di accogliere, da una parte, le osservazioni e di predisporre, dall'altra, strumenti idonei a difendere la tradizione del nostro paese da sempre legata al consumo dell'aceto di vino. Il disegno di legge in discussione, pertanto, prevede che i prodotti messi in circolazione sul territorio italiano debbano essere contraddistinti dalla dizione « agro di... », cui deve seguire l'indicazione della sostanza da cui l'agro è derivato.

Nel disegno di legge è stato, però, introdotto un ulteriore espediente a difesa del prodotto nazionale, prevedendo che si possa aggiungere la parola « aceto » solo quando si tratti di agro di vino. I consumatori italiani, quindi, chiedendo l'aceto, avranno la certezza di acquistare l'agro derivato dal vino. Tale soluzione

è apparsa l'unica possibile anche alle associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori, che, dopo aver esaminato il problema, si sono convinti di ciò. A questa prima difesa, inoltre, potranno aggiungersi ulteriori interventi di carattere amministrativo volti a stabilire una grandezza dei caratteri dell'etichetta che tuteli ulteriormente la produzione dell'aceto.

È opportuno, altresì, rilevare che l'articolo 9 del disegno di legge in discussione introduce un ulteriore criterio di salvaguardia con il seguente comma:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite aliquote ridotte per l'imposta di fabbricazione, allo scopo di realizzare l'equilibrio fra il costo di produzione degli altri agri e quello di alcole ». Questo perché il costo della produzione dell'aceto è superiore a quello della produzione degli altri agri, il che svantaggerebbe i nostri produttori.

Il testo trasmessoci dal Senato contiene notevoli modifiche rispetto alla proposta originaria del Governo, essendo stati introdotti emendamenti ed articoli aggiuntivi. A me sembra, tuttavia, che esso possa essere approvato, in quanto risponde efficacemente ai due ordini di preoccupazioni cui prima ho fatto riferimento, cioè all'esigenza di difendere il prodotto nazionale ed a quella di evitare che la nostra legislazione risulti in contrasto con le norme comunitarie.

Desidero, infine, richiamare l'attenzione del ministro sull'opportunità di recepire nel testo dell'articolo 6 del provvedimento in discussione le norme contenute dal disegno di legge n. 3057, concernenti le caratteristiche dei contenitori dell'aceto, al fine di evitare che si producano doppioni e di ottenere, visto che la Commissione se ne sta occupando, una generale e definitiva regolamentazione in materia di produzione e commercializzazione degli agri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIULIO CARADONNA. Il disegno di legge che stiamo esaminando ha tutta l'apparenza di andare contro gli interessi della produzione agricola italiana come già fece a suo tempo la legge sull'aceto, che impedì ai coltivatori di produrre aceto, sia pure per i fabbisogni domestici.

Ormai l'aceto che si può vendere deve essere etichettato con la indicazione della imposta di fabbricazione, e viene quindi prodotto solo dalle industrie. Tutto questo anche se si sa che l'aceto — di vino — è un elemento di grandi virtù organolettiche ed anche se si sa bene che le industrie nell'imporre a loro tempo il divieto per gli agricoltori di produrre l'aceto perseguivano l'obiettivo di smerciare l'acido acetico anziché l'aceto di vino.

Anche in occasione dell'esame di quel provvedimento dicemmo che l'aceto italiano ha virtù organolettiche di prim'ordine. Basti pensare all'aceto balsamico che è un prodotto di larga esportazione e di grande qualità, ma, purtroppo, di scarsa produzione dati i costi e data la mancanza di una attività industriale vera e propria: a Roma, per esempio, è difficile trovarlo.

Ora, con questo disegno di legge — ferma restando la necessità di aprire il mercato alla produzione degli agri non di vino — che facciamo? Entriamo nel campo di una onerosa determinazione del marchio di qualità.

Non so se l'onorevole Pisoni abbia ascoltato i contadini o i produttori che di problemi di marchio sono esperti, però gli vorrei ricordare che quando noi andiamo ad affermare — nel provvedimento che stiamo esaminando — che la denominazione « aceto » scompare per far posto a quella di « agro di vino » in effetti non facciamo altro che abbassare l'immagine di qualità del prodotto in questione.

Inoltre, bisogna considerare che il consumatore italiano è abituato all'aceto e diffida di ogni altro prodotto; il consumatore italiano, anche con minore costo, non andrebbe mai a comprare l'agro di

mele (o simili) prodotto in Europa. A mio avviso stabilire che d'ora in poi l'aceto si dovrà chiamare « agro di vino » significa commettere un errore di marchio spaventoso.

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Si tratta di un testo che è stato approvato dal Senato.

GIULIO CARADONNA. Non è detto che i senatori siano qualificati più di noi o competenti più di noi in questa materia!

Se indichiamo la denominazione « agro di vino » ingeneriamo confusione nel pubblico che, da sempre, è abituato a chiedere e a comprare l'aceto. Gli agri sono un'altra cosa. Si tratta di un errore di marchi tragico; in questo modo diamo un colpo alla produzione di aceto.

Desidero ricordare ai colleghi che la crisi della nostra agricoltura è proprio dovuta alla crisi del « marchio » dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda il Meridione dove molte cooperative che pure hanno buoni prodotti in abbondanza non sono riuscite a creare un marchio unico con una organizzazione di vendita che possa colpire il grosso pubblico.

Basti fare l'esempio del vino che in Italia è prodotto in più di duemila tipi; sembra una barzelletta, invece è un problema serio che riguarda la mentalità degli acquirenti. Noi produciamo senza sapere « cosa » vendere, mentre dovremmo poter produrre quello che sappiamo di vendere. Senza una efficace tutela attraverso il marchio non si può fare nulla.

Per questi motivi mi riservo di presentare formale emendamento affinché resti la denominazione « aceto » lasciando quella di « agro di ... » agli altri prodotti.

FRANCESCO DULBECCO. Desidererei innanzitutto chiedere al Ministro se è in grado di rispondermi se corrisponda al vero l'informazione che presso le dogane italiane esista già una circolare, a firma sua o di altri ministri, che in sostanza autorizza il passaggio attraverso le stesse dogane degli agri prodotti negli altri pae-

si della Comunità e se gli risulti che questa circolare sia stata emanata prima ancora che la Corte di giustizia europea emanasse la propria sentenza. Ho raccolto tale notizia perché abito in una zona di frontiera. Se quanto chiedo al Ministro fosse effettivamente avvenuto, il discorso del relatore non mi convincerebbe fino in fondo.

Il relatore, infatti, se ho capito bene, ha affermato che, sulla base della sentenza della Corte di giustizia europea e della decisione della Commissione CEE, sarebbe possibile imporre al nostro paese la libera circolazione degli agri prodotti all'estero. Comprendo questo discorso, ma ritengo che veramente ci si sarebbe spinti *ultra petita* qualora si fosse consentita la libera circolazione degli agri non ricavati dal vino prima ancora della emanazione della sentenza della Corte.

Dico, signor Presidente, che se è vero che il trattato di Roma ci impone alcune cose è anche vero che lo stesso trattato di Roma autorizza in un suo articolo la difesa delle tradizioni e della cultura di ciascun paese della Comunità. È per questo che, prima di esprimere una posizione sul provvedimento in esame, desidero sapere se corrisponda a verità quanto ho chiesto al Ministro.

Con riferimento a situazioni del tipo di quella che oggi stiamo esaminando, devo dire che alcuni aspetti della politica comunitaria non mi convincono fino in fondo, e che occorre assicurare una tutela più efficace ai prodotti tipici italiani.

GIUSEPPE BARTOLOMEI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi riservo di fornire una risposta al quesito posto dall'onorevole Dulbecco dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti. Immagino, comunque, che, se la circolare di cui parla esiste, essa sia stata emanata per ottemperare al dettato della sentenza della Corte di giustizia europea.

Sono del parere che il disegno di legge in discussione sia necessario al fine di disciplinare anche la produzione degli agri non derivati dal vino, essendo presu-

mibile e logico che essi saranno in futuro prodotti anche in Italia.

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che la sentenza della Corte di giustizia europea è un atto immediatamente operante nel nostro paese.

ANGELO SATANASSI. Credo che un po' di dignità nazionale non guasti, perché, anche se l'argomento è particolare, subendo passivamente la decisione della Corte, noi svenderemmo la nostra tradizione ed una parte della civiltà alimentare del nostro paese. Dobbiamo quindi riflettere e, al limite, cercare altri meccanismi da mettere in atto per evitare la concorrenza dei nostri *partners*, in attesa che venga introdotto in Italia un diverso regime fiscale in materia di alcoli.

Perché mortificare e svendere la nostra tradizione alimentare, quando nessuno ce lo impone? Perché scegliere sempre la strada peggiore e più umiliante, quando possono essere messi in atto marchingegni di tipo diverso?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUIDO IANNI

ANGELO SATANASSI. Io sono del parere che occorre difendere l'aceto, in quanto fra l'aceto e l'agro c'è grande differenza, come spiegano i dizionari di Zingarelli e Devoto e come spiega anche l'enciclopedia Sonzogno, che dedica spazio all'argomento. C'è grande differenza tra l'aceto e l'agro, soprattutto per quanto concerne le caratteristiche del processo di fermentazione. L'aceto di vino è quello che viene prodotto attraverso enzimi specifici, i « micoderma aceti » ed è una cosa diversa dagli agri. Questa peculiarità che è nostra, non di altri paesi, deve essere difesa tanto è vero che abbiamo più volte, in questa ed in altre sedi, sostenuto la tesi che è necessario puntare sulla qualità del prodotto, atteso che la produzione mediterranea non ha una funzione strategica a livello mondiale e atteso che stiamo subendo l'ingresso

dei prodotti continentali, per i quali le tariffe di protezione arrivano al 50 per cento, mentre quelle relative ai prodotti mediterranei non arrivano al 12 per cento. Se poi, all'interno della Comunità vogliamo subire tradizioni alimentari di altri paesi, allora, a questo punto, possiamo cancellare dalla Comunità l'« espressione geografica Italia », per farla diventare una provincia della grande Europa lotaringia.

Dobbiamo quindi difendere la denominazione « aceto »; eventualmente, se vogliamo informare i meno accorti e sensibili consumatori tedeschi, danesi o olandesi, possiamo specificare che si tratta di « agro di vino », mantenendo però questa specificazione sotto la denominazione principale di « aceto », che deve rimanere un prodotto tipico italiano.

Del resto, se poniamo mente alla situazione del Modenese o di una parte della Pianura padana, dove l'aceto balsamico prodotto dai nostri agricoltori attraversa un processo di fermentazione e di successive lavorazioni che dura dai cinquanta ai sessanta anni, ci rendiamo conto dell'importanza che ha un prodotto del genere e della tutela che allo stesso va garantita, non possiamo trasformare un aceto balsamico Fini con più di 50 anni di invecchiamento in « agro di vino ».

Il problema è di principio, oltretutto di interesse economico, e va tutelato adeguatamente.

Queste sono le motivazioni per le quali — come abbiamo già fatto al Senato — dichiariamo la nostra contrarietà a questo provvedimento che, invece, dovrebbe essere approvato con modifiche sostanziali all'articolo 1, rivolte a stabilire la denominazione « aceto di vino ». Vi sono, inoltre, problemi che attengono alla industria della distillazione e a quella della esportazione; ma si tratta di problemi che non ci interessano, come, per altro, non ci hanno interessato le diverse posizioni assunte in questa Commissione ed in Aula in ordine alla distillazione di alcole quando gli azionisti delle multinazionali, che operano in Italia, ci volevano imporre l'uso del solo alcole « Buongusto ».

Analogo atteggiamento abbiamo assunto in merito al miele, quando abbiamo detto che il punto di riferimento devono essere gli apicoltori e non la grande industria che importa il miele dal Brasile e lo immette sul mercato con una etichettatura che confonde tale prodotto con quello dei nostri apicoltori.

Se ci sono problemi concorrenziali, li risolveremo con un provvedimento specifico. Ecco dove dobbiamo ritrovare la sintesi con gli altri *partners* europei: sul piano fiscale. Perché non utilizzare la leva fiscale come strumento di politica economica? In effetti non possiamo utilizzare questo strumento solo per ripianare il disavanzo del bilancio statale, che è sempre più massacrante. Togliamo il balzello degli oneri fiscali sul prodotto « aceto » e ne ricaveremo un vantaggio in termini di produzione e convenienza economica, e quindi di produttività per il nostro paese. Questa è la politica che dobbiamo fare e su questo punto invito i colleghi ad una attenta riflessione, come invito il Ministro a farsi partecipe di una attenta sollecitazione in sede di Consiglio dei ministri per la presentazione di un provvedimento specifico.

Si tratterebbe di un solo articolo, di una leggina di rapida approvazione, che potremmo discutere in sede legislativa, mettendo in questo modo al riparo la nostra produzione di aceto, un prodotto che fa parte della tradizione e della civiltà alimentare del nostro paese.

MORENO BAMBI. Anche il gruppo democristiano ha motivo di esprimere perplessità in ordine alle soluzioni contenute nel disegno di legge in discussione e chiede, quindi, al relatore ed al Ministro un ulteriore momento di riflessione prima di giungere a decisioni definitive.

Credo che i problemi indicati dai colleghi, che hanno fatto riferimento all'opportunità di difendere il prodotto italiano, abbiano un certo fondamento. Occorre trovare un meccanismo che ci consenta di mettere in evidenza le differenze esistenti tra l'aceto italiano e gli agri di importazione. È stato, inoltre, giustamen-

te rilevato come nel nostro paese si siano affermati come prodotti della cucina tipica italiana gli aceti balsamici, che hanno raggiunto delle tipizzazioni di particolare importanza.

Se non inseriamo degli elementi di tutela di questa produzione, che, in certi casi, come ho appena detto, è particolarmente pregiata, corriamo il rischio di confondere le idee ai consumatori, massificando il prodotto attraverso l'introduzione della denominazione « agri ». È un problema che presenta, infatti, aspetti complessi a livello di mercato, in quanto l'aceto è un prodotto non abbastanza conosciuto all'estero, fatto questo in contrasto con l'esigenza di difendere la produzione vitivinicola italiana.

L'idea di introdurre un meccanismo fiscale che consenta di produrre a costi più bassi, per rendere l'aceto competitivo rispetto agli altri agri, mi sembra da non trascurare e potrebbe essere concretizzata sotto forma di emendamento già in sede di discussione di questo disegno di legge, senza ricorrere ad un provvedimento particolare.

Tuttavia, a nome del gruppo democristiano, insisto sull'opportunità di una pausa di riflessione, essendo l'argomento in discussione di importanza non trascurabile.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

FRANCO BORTOLANI

FERRUCCIO PISONI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione è rimasto per lungo tempo all'esame del Senato, dove tutti i gruppi hanno invocato l'opportunità di difendere i prodotti nazionali. Più di un anno di riflessione, resosi necessario presso l'altro ramo del Parlamento, non ha consentito però di andare al di là delle conclusioni che sono oggi al nostro esame.

Mentre il disegno di legge in discussione era all'esame della IX Commissione permanente del Senato, inoltre, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia europea, che, come i colleghi sanno, è immediatamente applicabile nel nostro

paese e fa obbligo all'Italia di consentire la libera circolazione di prodotti denominati aceto, anche se non ricavati dal vino. A questa situazione non possiamo opporci, se non entrando in conflitto con quanto previsto dai trattati di Roma. Un ulteriore rinvio dell'approvazione del provvedimento in esame determinerebbe, pertanto, l'effetto di privarci di ogni possibilità di difesa nei confronti di un'invasione sempre più massiccia del nostro mercato da parte degli agri prodotti all'estero.

Naturalmente se la richiesta è di un breve rinvio non posso che esprimere parere favorevole pur ricordando che il provvedimento deve essere urgentemente approvato poiché esiste il pericolo di aggravare la già pesante situazione, soprattutto per alcuni prodotti italiani che subiscono la concorrenza estera.

FRANCESCO DULBECCO. A questo punto mi sorge spontanea una domanda che rivolgo a lei, signor Ministro ed ai membri della Commissione. Dal momento che ci siamo trovati di fronte ad una serie di problemi strettamente legati alle decisioni della Corte di giustizia della CEE, non sarebbe opportuna una riflessione sull'intera politica comunitaria?

Non possiamo aprire un dibattito in questa sede per vedere come comportarci di fronte a decisioni che finiscono sempre per penalizzare i prodotti mediterranei?

PRESIDENTE. Prendo nota di questa richiesta.

Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per approfondire i problemi emersi nella seduta odierna. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
